



CIRCOLARE N. 50
24 maggio 2019

PROGRESSIONI ECONOMICHE 2019
E MOBILITA' VOLONTARIA



PROGRESSIONI ECONOMICHE 2019
E MOBILITA' VOLONTARIA
La discussione continua

Nel pomeriggio di ieri si è svolto un incontro con l'amministrazione sulle progressioni economiche 2019 e sulla mobilità volontaria interna.

La parte pubblica ha consegnato due documenti per avviare la discussione di merito.

FP Cgil, Cisl FP e Uil PA si sono riservate di approfondire i contenuti e, pertanto, non assumendo alcun giudizio definitivo, hanno chiesto di aggiornare la riunione.

Il confronto, di conseguenza, proseguirà nel prossimo incontro, che abbiamo chiesto di calendarizzare nel più breve tempo possibile.

All. n. 2
Roma, 24 maggio 2019

FP CGIL
Adelaide Benvenuto

CISL FP
Paolo Bonomo

UIL PA
Enzo Candalino



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

PROGRESSIONI ECONOMICHE 2019

Personale ammesso alle procedure di selezione

Sono ammessi alle procedure di selezione per le progressioni economiche all'interno delle Aree tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile, in possesso alla data del 31 dicembre 2018 dei requisiti di cui al presente articolo e di quelli di cui al successivo articolo 4, in servizio a tempo indeterminato, pieno o parziale, alla data di scadenza del presente bando, anche se collocati in posizione di comando, fuori ruolo o assegnazione temporanea comunque denominata presso altra pubblica amministrazione.

Possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che alla data del 31 dicembre 2018 abbiano maturato una permanenza non inferiore a due anni nella fascia retributiva di appartenenza. A tal fine saranno valutati anche i periodi di servizio prestato **esclusivamente** con contratto lavoro a tempo determinato, come previsto dall'articolo 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018.

Non possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari, con esclusione del rimprovero verbale, del rimprovero scritto o della multa, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Criteri per le progressioni economiche all'interno delle aree

1. Le graduatorie delle procedure delle progressioni economiche sono formate secondo il punteggio attribuito in base alla valutazione dei seguenti criteri:

A) Passaggi da una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell'Area funzionale prima

1) TITOLI DI STUDIO (max 53 punti)

Viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non vengono sommati.

- | | |
|---|-----------|
| - Diploma d'istruzione secondaria di primo grado | 43 punti; |
| - Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi triennale | 46 punti; |
| - Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi quadriennale o quinquennale | 48 punti; |
| - Diploma universitario - Laurea triennale | 51 punti; |
| - Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale | 53 punti; |
-



Ministero dell'Interno

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 53 punti)

- a. Punti 3 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nella fascia retributiva di appartenenza dell'Area funzionale prima, in quella equiparata nella corrispondente Area A e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- b. Punti 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nella fascia retributiva inferiore dell'Area funzionale prima, in quella equiparata nella corrispondente Area A e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- c. Punti 0,25 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto in Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'interno;

3) VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2018 (max 53 punti)

- | | |
|---|-----------|
| a. Giudizio eccellente | punti 53; |
| b. Giudizio ottimo | punti 52; |
| c. Giudizio adeguato o non valutato anno 2018 | punti 51; |
| d. Giudizio inadeguato | punti 0; |

B) Passaggi da una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell'Area funzionale seconda

1) TITOLI DI STUDIO (max 53 punti)

Viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non vengono sommati.

- | | |
|---|-----------|
| - Diploma d'istruzione secondaria di primo grado | 43 punti; |
| - Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi triennale | 46 punti; |
| - Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi quadriennale o quinquennale | 48 punti; |
| - Diploma universitario - Laurea triennale | 51 punti; |
| - Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale | 53 punti; |

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 53 punti)

- a. Punti 3 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nella fascia retributiva di appartenenza dell'Area funzionale seconda, in quella equiparata nella corrispondente Area B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;



Ministero dell'Interno

- b. Punti 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'Interno nelle fasce retributive inferiori dell'Area funzionale seconda, in quelle equiparate nella corrispondente Area B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- c. Punti 0,50 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nelle fasce retributive dell'Area funzionale inferiore rispetto a quella di appartenenza, in quelle nella corrispondente Area A e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- d. Punti 0,25 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto in Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'interno;

3) VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2018 (max 53 punti)

e. Giudizio eccellente	punti 53;
f. Giudizio ottimo	punti 52;
g. Giudizio adeguato o non valutato anno 2018	punti 51;
h. Giudizio inadeguato	punti 0;

C) Passaggi da una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell'Area funzionale terza

1) TITOLI DI STUDIO (max 53 punti)

Nella categoria 1a) viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio nella predetta categoria non vengono sommati.

1a) Titoli di studio

- Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi triennale	43 punti;
- Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi quadriennale o quinquennale	45 punti;
- Diploma universitario e laurea di primo livello non richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto	46 punti;
- Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, non richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto	48 punti;
- Laurea di primo livello e diploma universitario richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto	48 punti;
- Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale richiesti per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale posseduto	50 punti;

1b) Titoli post lauream (max 3 punti)

- Master universitario di primo livello rilasciato da Università legalmente riconosciute attinente per materia al profilo professionale posseduto	1 punto;
---	----------



Ministero dell'Interno

- Master universitario di secondo livello rilasciato da Università legalmente riconosciute o diplomi rilasciati da Scuole di specializzazione di **Università legalmente riconosciute** o abilitazioni professionali attinenti per materia al profilo professionale posseduto

2 punti;

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 53 punti)

- a. Punti 3 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nella fascia retributiva di appartenenza dell'Area funzionale terza, in quella equiparata nella corrispondente Area C e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- b. Punti 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nelle fasce retributive inferiori dell'Area funzionale terza, in quelle equiparate nella corrispondente Area C e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- c. Punti 0,50 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nelle fasce retributive delle Aree funzionali inferiori rispetto a quella di appartenenza, in quelle nelle corrispondenti Aree A e B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- d. Punti 0,25 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto nelle Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'Interno;

3) VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2018 (max 53 punti)

i. Giudizio eccellente	punti 53;
j. Giudizio ottimo	punti 52;
k. Giudizio adeguato o non valutato anno 2018	punti 51;
l. Giudizio inadeguato	punti 0;

Formazione delle graduatorie

Le graduatorie delle procedure di selezione sono formate sulla base della somma dei punteggi risultanti dalla valutazione dei titoli. A parità di punteggio costituiscono titolo preferenziale:

1. l'esperienza maturata con il distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore ad un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 184, recante il "Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri";
2. la minore età anagrafica.

Nel punteggio attinente alla voce "esperienza professionale" non vengono presi in considerazione i periodi di servizio prestati con contratti di formazione lavoro, apprendistato, tirocini formativi, lsu, contratti di collaborazione o altri contratti di lavoro non subordinato o parasubordinato.



Ministero dell'Interno

Ai fini del computo della esperienza professionale si tiene conto della decorrenza economica; le frazioni di anno saranno calcolate in dodicesimi; il mese è da considerare convenzionalmente di 30 giorni; la frazione di mese superiore al 15° giorno è da considerare mese intero e, pertanto, si valuta come mese intero il servizio prestato per almeno 16 giorni.

Il servizio di leva obbligatoria viene computato nell'esperienza professionale solo se svolto in posizione di aspettativa o congedo successivamente all'assunzione in servizio.

CRITERI TRASFERIBILI - MOBILITA' 2019

Nell'ambito del programma di mobilità ordinaria per l'anno 2019, verranno prese in esame le aspirazioni al trasferimento di tutti coloro che si trovano al primo posto nelle graduatorie provinciali e aspirano a sedi con vacanza provinciale di organico nel profilo di appartenenza, nonché quelle dei dipendenti legittimati a fruire dei benefici di cui alla legge n.104/1992.

Da uno stesso Ufficio non potrà essere distolta più di una unità, tranne quando dalla stessa sede è stato previsto un movimento ai sensi della citata legge n.104/1992. Si soggiunge tuttavia che, da una stessa sede - qualora non vi siano aspiranti, in uscita, destinatari dei benefici della citata legge 104/92 - potrà essere distolta una seconda unità, oltre quella trasferita per mobilità ordinaria, purché il secondo, in ordine di precedenza, sia un dipendente che, nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2018, è stato inviato in missione per un periodo complessivo di tempo non inferiore a sette anni effettivi, presso la sede ove verrà trasferito e per la quale si colloca al primo posto nella relativa graduatoria.

La precedenza sarà determinata secondo i criteri più oltre specificati.

Non saranno esaminate le istanze degli aspiranti a sedi comunali tranne che nei seguenti tre casi:

- 1) beneficiari della legge n.104/92 per se stessi, con carenza di organico nella sede richiesta;
- 2) movimenti verso il capoluogo di provincia;
- 3) quando il movimento si inserisce nell'ambito di altro movimento provinciale (ad es.: se un dipendente deve essere trasferito da Milano a Napoli, qualora nelle graduatorie comunali ci fosse un pari profilo che dal Commissariato di Nola aspira a rientrare a Napoli, il dipendente in servizio a Milano verrà trasferito a Nola e quello in servizio a Nola a Napoli) e non comporta integrazione di personale per i Commissariati.

Verranno preventivamente esaminate le aspirazioni di quanti hanno prodotto istanza negli anni dal 1995 al 2005 e valutate favorevolmente quelle di coloro presso la cui sede di servizio si registra una copertura sia nel profilo professionale del richiedente che nell'Ufficio pari almeno al 50% al netto dell'uscita.

Saranno successivamente esaminate le richieste prodotte dopo l'anno 2005: in questo caso saranno valutate favorevolmente le istanze di coloro presso la cui sede di servizio si registra una copertura, sia nel profilo professionale del richiedente che nell'Ufficio, pari almeno all'70% (al netto dell'uscita).

Con i medesimi criteri dei dipendenti che hanno prodotto istanza dal 1995 al 2005, saranno disposti i seguenti movimenti:

- 1) movimenti di dipendenti che sono stati inviati in missione a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2018 come sopra specificato (si ribadisce che il criterio di maggior favore verrà applicato solo per la sede ove il dipendente è in missione).
-

- 2) movimenti da sedi dei centro-sud a sedi del nord. Si intendono come sedi del Nord quelle appartenenti alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna. Non si è proceduto al trasferimento nel caso di dipendenti in servizio presso regioni limitrofe (ad es. Toscana e Liguria);

L'ordine di uscita da un medesimo Ufficio sarà determinato come segue:

- 1) Beneficiari della legge n. 104/1992;
- 2) Personale che ha prodotto istanza negli anni dal 1995 al 2005, secondo l'ordine seguente:
 - a) precedenza cronologica per anno, nel senso che coloro che hanno prodotto istanza nel 1995 hanno la precedenza su coloro che l'hanno presentata nel 1996 e così via;
 - b) a parità di anno di presentazione, la precedenza verrà accordata:
 - a coloro il cui profilo professionale non è previsto nell'ufficio di appartenenza;
 - agli altri dipendenti sulla base della maggiore copertura di organico nel profilo rivestito;
 - c) a parità di anno di presentazione e di copertura organica si è tenuto infine conto della maggior carenza avvertita presso la sede richiesta.
- 3) Personale, che ha prodotto istanza successivamente al 2005, con i criteri di precedenza sotto specificati:
 - a) profilo professionale non previsto e personale che è in missione presso la sede richiesta come sopra specificato (copertura profilo - ovviamente per i soli dipendenti in missione - e copertura ufficio al 50% come il personale che ha prodotto istanza negli anni 1995 -2005);
 - b) personale che ha prodotto istanza dal centro-sud al nord (copertura profilo e ufficio al 50% come il personale che ha prodotto istanza negli anni 1995 - 2005);
 - c) personale in esubero di profilo (copertura ufficio al 70%);
 - d) personale con copertura di profilo e di ufficio al 70%.

Si precisa che nell'ambito dei punti a), b), c) e d), la precedenza verrà determinata in analogia a quanto stabilito per coloro che hanno prodotto istanza negli anni 1995-2005.

Si soggiunge che gli operatori amministrativi stabilizzati, già coadiutori a tempo determinato, sono stati inseriti negli elenchi di disponibilità per la mobilità ai sensi della legge 104/92 e saranno trasferiti non solo presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - e presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, ma anche presso tutti gli altri Uffici dell'Amministrazione dell'Interno.

Per quanto riguarda i movimenti del personale altamente qualificato assunto per le esigenze delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, disposti ai sensi della legge n.104/1992 e dell'art.42 bis del d. lgs. n.151/2001, si informa che saranno valutate le istanze prodotte dai dipendenti per quelle sedi di Commissioni/Sezioni ove, a seguito di rinunce, dimissioni, ecc., si siano registrate vacanze rispetto al fabbisogno comunicato dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, non appena lo stesso sarà confermato dal citato Dipartimento.

Per quanto attiene ai trasferimenti disposti ai sensi della legge n.104/1992, si intende procedere con cadenza semestrale.

Per gli assistenti linguistici, considerato che si tratta di profilo professionale ad esaurimento, si procederà al trasferimento - qualora vi sia posto nella sede richiesta - avendo riguardo non solo al profilo professionale ma all'intero settore linguistico, che deve trovarsi almeno al 50% delle presenze al netto dell'uscita, come la copertura complessiva dell'Ufficio stesso.

Analogamente, per quanto concerne, infine, il personale con il profilo professionale di ausiliario e ausiliario tecnico, qualora vi sia posto nella sede richiesta e nel profilo rivestito dal dipendente, si procederà al trasferimento avendo riguardo all'intera area I, che deve trovarsi almeno al 50% delle presenze al netto dell'uscita, come la copertura complessiva dell'Ufficio stesso.

MOVIMENTI CONNESSI E SCAMBI

In connessione ai movimenti sopraindicati, verranno disposti, con il meccanismo della sostituzione, altri movimenti di dipendenti che aspirano a sedi carenti, assegnando come sempre la precedenza ai beneficiari della citata legge n.104/1992, o in subordine ai pari profilo che aspirano a sedi carenti.

Saranno disposti, altresì, movimenti per sedi non carenti, qualora dalle stesse sia stato trasferito, ad altra sede, un pari profilo professionale.

Si fa presente, inoltre, che si provvederà ad effettuare scambi nazionali o regionali secondo quanto previsto nelle disposizioni in materia di mobilità nell'ambito dell'Amministrazione pubblicate sul sito intranet.

Si ribadisce che tutte le percentuali sono da intendersi al netto dell'uscita dei dipendenti e che i beneficiari della legge n. 104/1992 hanno la precedenza su tutti gli altri aspiranti.

Roma, 23 maggio 2019